

Regione Piemonte

Provincia di Torino

CITTÀ DI ORBASSANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(L. 447/95 Art. 6 comma 1 lettera e L.R. 52/2000 Art. 5 comma 5)

APRILE 2009

Redazione a cura di:
MICROBEL S.r.l.
Corso Primo Levi, 23b
10098 Rivoli (TO)
Tel +39 .011.9537564
Fax +39.011.9557738
Email: info@microbel.it

INDICE

TITOLO I.....	5
GENERALITA'	5
Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Campo di applicazione.....	5
Art. 3 - Competenze comunali.....	5
Art. 4 - Definizioni	7
TITOLO II	9
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	9
Art. 5 - Zone omogenee	9
Art. 6 Zone particolari	10
Art. 7 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	10
Art. 8 Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto	13
Art. 9 Valori limite	14
TITOLO III.....	18
SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI	18
Art. 10 - Sorgenti sonore generiche	18
Art. 11 - Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo.....	18
Art. 12 - Infrastrutture di trasporto	18
Art. 13 - Sorgenti connesse con infrastrutture di trasporto	19
Art. 14 - Sistemi di allarme.....	19
Art. 15 - Dehors	19
Art. 16 - Cantieri temporanei e/o mobili	20
Art. 17 - Sorgenti sonore interne ad edifici	21
Art. 18 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato	21
Art. 19 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale	22
Art. 20 - Controlli e misure.....	22
Art. 21 - Gestione del territorio - Aree con differente classificazione acustica.....	22
Art. 22 - Gestione del territorio - Fasce cuscinetto	23
TITOLO IV.....	25
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	25
Art. 23 - Orari e durata delle manifestazioni in deroga	25
Art. 24 - Procedura di autorizzazione	25
Art. 25 - Autorizzazione in deroga - Richiesta	27
Art. 26 - Autorizzazione in deroga - Rilascio.....	27
TITOLO V.....	28
AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.....	28
Art. 27 - Generalità	28
Art. 28 - Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)	29
Art. 29 - Valutazioni di clima acustico (V.C.A.).....	32
Art. 30 - Permesso di costruire	34
Art. 31 - Criteri per la redazione della valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	35
Art. 32 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo	36
TITOLO VI.....	38
PIANI DI RISANAMENTO	38
Art. 33 - Generalità	38
Art. 34 - Piani di risanamento acustico delle imprese	38
Art. 35 - Piani di risanamento acustico comunale	40

Art. 36 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale.....	40
TITOLO VII	41
REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	41
Art. 37 - Generalità	41
Art. 38 - Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica	41
Art. 39 - Aree per attività estrattiva	42
TITOLO VIII	43
FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI	43
Art. 40 – Esposti e segnalazioni	43
Art. 41 - Ordinanze contingibili ed urgenti	43
Art. 42 - Superamento dei valori limite	43
Art. 43 - Attività temporanee	43
Art. 44 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....	44
Art. 45 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici	45
ALLEGATO 1	46
Riferimenti normativi	48

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente documento definisce e disciplina gli ambiti di competenza della Città di Orbassano relativamente alla tutela, pianificazione, prevenzione e risanamento ambientale dall'inquinamento acustico, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, in conformità alle disposizioni di legge e agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per argomenti non trattati specificatamente nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della Legge-quadro n. 447/95¹, *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.”*
2. Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al D.L. 277/1991² ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive. Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge-quadro n. 447/95¹, relativi decreti attuativi e L.R. n. 52/2000³.

Art. 3 - Competenze comunali

Ai sensi della Legge-quadro n. 447/95¹ e della Legge Regionale n. 52/2000² sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;

¹- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

² Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277: **Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212**

³ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

- c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- h) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i) controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **Accostamento critico:** l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).
- b) **Accostamenti critici rimossi:** accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.
- c) **Accostamenti critici residui:** accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).
- d) **Area di studio:** l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue: "L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 "Valori limite delle sorgenti sonore"⁴ e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria."
- e) **Aree a superficie ridotta:** aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.
- f) **Attività rumorosa:** attività tale da comportare, durante il suo svolgimento, l'immissione di rumore in ambiente esterno o abitativo tale da arrecare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di beni materiali o dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno.
- g) **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa il cui svolgimento si esaurisce in periodi temporali limitati o ha luogo in ubicazioni variabili.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: **Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore**

- h) **Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- i) **Fascia “Cuscinetto”:** parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.
- j) **Impatto acustico:** alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall’inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro.
- k) **Requisiti acustici degli edifici:** requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997⁵ che devono essere rispettati nella progettazione degli elementi degli edifici e dagli impianti tecnologici.
- l) **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.
- m) **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- n) **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione sorgenti sonore fisse.
- o) **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95⁶.

⁵ *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*

⁶ *Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico*

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 5 - Zone omogenee

1. La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997⁷.

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. L'assegnazione della classe acustica durante processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRGC, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

3. Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802⁸. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione

⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

⁸ Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio

da parte del competente ufficio della Provincia. Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Art. 6 Zone particolari

1. Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che, per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte. Tali aree sono le seguenti:

- a) Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- b) Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Art. 7 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

1. Le fasce di pertinenza di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) si definiscono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire:

- a) Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

Tabella 2 – Tipologie di fasce di pertinenza

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Fascia A Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno	Fascia B Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	

(*) alla data di entrata in vigore del DPR 459⁹

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459⁸. Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1996 n. 459: **Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario**

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni. All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore .

	Leq diurno[dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Tabella 3 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie

b) Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004¹⁰. Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

*Tabella 4 – Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole**, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	50	40	60**	50**

¹⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: **Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447**

F		30	50	40	60**	50**
---	--	----	----	----	------	------

* per le scuole vale il solo limite diurno

**Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati, in tali aree si applicano questi ultimi

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte.

Per le strade esistenti la Città di Orbassano ha definito le seguenti categorie di strade:

- Autostrade
- Extraurbane principali
- Strade di scorrimento e penetrazione
- Strade interquartiere
- Strade di quartiere
- Strade locali

Vale dunque la seguente tabella di corrispondenza per i limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza.

Tabella 5 – Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali di Orbassano e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dal D.P.R. 142/2004

Tipo di strada (secondo Codice della Strada e PUT Orbassano)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento e penetrazione	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55

Tipo di strada (secondo Codice della Strada e PUT Orbassano)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
E – urbana di quartiere	-	30	50	40	60**	50**
F – locale	-	30	50	40	60**	50**

* per le scuole vale il solo limite diurno

**Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati si applicano questi ultimi

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Art. 8 Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

1. Le aree adibite a spettacoli, di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) si definiscono a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.
2. Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):
 - a) Attività musicali all'aperto (vedi Nota) ¹¹
 - b) Luna park o circhi
 - c) Feste popolari, patronali effettuate all'aperto
 - d) Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi
 - e) Mercati e vendite ambulanti
 - f) Spettacoli pirotecnici

¹¹ Fra le attività al punto a) di cui sopra si possono considerare anche le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

Si noti che tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere alla Città l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

- g) Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
 - h) Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
 - i) Cantieri edili, stradali ed assimilabili
3. Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso di eventuali altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
4. Le attività per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente (ma non esclusivamente) nelle aree adibite a pubblico spettacolo descritte all'interno del Piano di Classificazione Acustica individuate secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802¹²). Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 9 Valori limite

1. Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997¹³.

- a) Valori limite assoluti di immissione: valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.

Tabella 6 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

¹² *Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio*

¹³ *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*

b) Valori limite differenziali di immissione: valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.

Tabella 7 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
5	3

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art. 2 D.M. 11 dicembre 1996¹⁴, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004)
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

c) Valori limite di emissione: valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

¹⁴ Decreto 11 dicembre 1996: **Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo**

Tabella 8 – Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

d) Valori di attenzione: valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati “A” riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno.

Tabella 9 – Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]

<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 10 – Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 11 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]

<i>Classi acustiche</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06:00 – 22:00)</i>	<i>Notturmo (22:00 – 06:00)</i>
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

TITOLO III

SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI

Art. 10 - Sorgenti sonore generiche

1. Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"¹⁵ e riportati al paragrafo 2 secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.
2. Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRGC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

Art. 11 - Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

1. Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.
2. Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale. A tal fine si definiscono impianti a ciclo continuo:
 - a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Art. 12 - Infrastrutture di trasporto

1. Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti (vedi art. 7.)
2. All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

¹⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: **Determinazione dei valori limitati delle sorgenti sonore**

Art. 13 – Sorgenti connesse con infrastrutture di trasporto

Rientrano in questa categoria sorgenti sonore non strettamente costituenti l'infrastruttura di trasporto ma che possono originare disturbo, quali:

- Dossi artificiali
- Pavimentazioni specifiche costituenti passaggi pedonali o aree protette
- Imperfezioni o danni al manto stradale
- Tombini, grate, caditoie o elementi similari.
- Dispositivi acustici dei passaggi a livello
- Diffusori acustici per avvisi i servizio presso stazioni ferroviarie, scali ferroviari o stazioni di autobus
- Posizionamento delle fermate di automezzi di linea
- Accensioni o manovre di autobus nelle aree di deposito

In assenza di regolamentazione specifica è fatto obbligo alle società o enti gestori (eventualmente il comune in caso di competenza comunale) di attivare tutte le possibili soluzioni tecniche o procedurali al fine di ridurre il disturbo verso terzi.

Art. 14 - Sistemi di allarme

1. I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

2. I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

3. L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di 3 volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

Art. 15 – Dehors

Gli spazi esterni di locali pubblici quali bar, pub o ristoranti sono regolamentati come segue:

- Se privi di diffusione musicale o musica dal vivo sono autorizzati in deroga ai limiti del piano di classificazione acustica, anche senza esplicita richiesta.
- Se privi di diffusione musicale o musica dal vivo e collocati all'interno di cortili condominiali sono autorizzati senza alcun tipo di deroga e sono quindi soggetti ai limiti normativi previsti.

- Se dotati di qualsiasi forma di diffusione musicale sono soggetti alla richiesta di autorizzazione in deroga

Art. 16 - Cantieri temporanei e/o mobili

1. Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 19.30 esclusivamente nei giorni feriali.

2. Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione in deroga.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1m dalla stessa) come livello equivalente sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 19.30	70,0

4. Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 19.30	70,0

5. Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo 7.00 -19.30	65,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo 7.00 -19.30	75,0

6. Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 65 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

7. In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

8. In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale

9. Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore. In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002¹⁶) laddove applicabile.

Art. 17 - Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) se connessi ad esigenze, produttive, commerciali o professionali sono soggette ai limiti di immissione differenziale.

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) sono soggette ai limiti di emissione e di immissione assoluti

Gli impianti tecnologici ad uso comune interni all'edificio sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, mentre se esterni sono soggetti al limite di immissione differenziale.

L'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 è limitata ai soli impianti installati successivamente alla sua entrata in vigore o alle sole parti dell'impianto modificate dopo tale data.

Rientrano nel campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Nel caso in cui l'origine del disturbo sia legata all'uso di portoni, cancelli, serrande si devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per la massimo contenimento dell'emissione sonora, includendo eventuale operazioni di manutenzione.

Art. 18 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato

1. Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

- a) Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00
- b) Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

¹⁶ Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.262: **Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.**

2. Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva Europea 2000/14/CE¹⁷.

Art. 19 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui al Titolo II del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. n° 215/99¹⁸, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 20 - Controlli e misure

1. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2. Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge-quadro n. 447/95¹⁹.

3. I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"²⁰.

Art. 21 Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

1. La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PRGC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

2. Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

¹⁷Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

¹⁸Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

¹⁹ Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

²⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

3. In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:
- a) SITUAZIONE DI COMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento;
 - b) SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento. La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire Modifiche apportate al PRGC nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.
 - c) SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste. In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

Art. 22 - Gestione del territorio – Fasce cuscinetto

1. Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.
2. Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- a) Gli insediamenti residenziali di nuova costruzione, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita valutazione del clima acustico eseguita da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
 - b) Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.
3. La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:
- a) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
 - b) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997²¹, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
 - c) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
4. In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ...).

²¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 23 - Orari e durata delle manifestazioni in deroga

1. Nelle aree adibite a pubblico spettacolo di cui all'art. 8 le attività rientranti fra quelle elencate nel piano di zonizzazione acustica comunale ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione per un massimo di **30 giorni** (anche non consecutivi) all'anno.
2. Negli altri siti pubblici (non compresi nell'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo di cui al piano di zonizzazione acustica comunale) le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 8 comma 2 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **20 giorni** all'anno. In questo caso non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 3 giorni.
3. Negli esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 8 comma 2 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **15 giorni** all'anno. In questo caso non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 2 giorni.
4. Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa delibera della Giunta Comunale. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'autorizzazione dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione.

Art. 24 - Procedura di autorizzazione

1. La richiesta, secondo il modello allegato al presente regolamento, va indirizzata al Sindaco in carta legale almeno 30 gg prima dell'avvio delle attività.
2. Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

Tabella n. 12 – Limiti di immissione per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione L_{Aeq} (*) [dB(A)]
Attività musicali all'aperto (si veda anche la Nota al par. 2.2.2)	dalle 9.00 alle 24.00	70
Luna park o circhi	dalle 9.00 alle 24.00	70
Feste popolari, patronali o politiche effettuate all'aperto	dalle 9.00 alle 24.00	70
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	dalle 7.00 alle 24.00	70
Mercati e vendite ambulanti	dalle 6.00 alle 24.00	70
Spettacoli pirotecnici	dalle 20.00 alle 24.00 -	
Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto	dalle 9.00 alle 24.00	70
Cantieri temporanei e /o mobili	Vedi tabelle art. 14	Vedi tabelle art. 14

(*) Misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al **limite differenziale di immissione**.

3. I limiti in deroga sopra descritti non si applicano ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

4. La procedura di autorizzazione prevede due casi:

- a) la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella n. 11.
- b) nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione riportati nella tabella n. 11 o nel caso che le attività abbiano una durata superiore a quella prevista al par. 4.1.1 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio Urbanistica e Territorio potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una valutazione di impatto acustico più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

5. I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

6. L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

7. Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

Art. 25 - Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le seguenti informazioni tecniche:

- o Elenco sorgenti sonore che verranno utilizzate (tipologia e dati tecnici principali)
- o Planimetria dell'area in oggetto (tale da identificare la posizione delle sorgenti)
- o Orario dello svolgimento delle attività
- o Orario di utilizzo delle principali sorgenti sonore
- o Durata dell'attività temporanea
- o Livelli di immissione stimati durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area o presso i ricettori più vicini (*)
- o Livello massimo di immissione che si intende richiedere in deroga (*)

(*) Da dichiarare solo nel caso B (vedi art. 22); in tal caso può essere richiesta una valutazione di impatto acustico a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 26 - Autorizzazione in deroga - Rilascio

L'ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali:

- a) Per le attività riportate nella tabella n. 12, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente allo scadere dei trenta giorni ;
- b) per le attività non ricomprese nella tabella n. 12 l'autorizzazione potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.
- c) Per le attività che non rispettano i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o sono incompatibili con l'area in cui si va ad insediare, non potrà essere rilasciata l'autorizzazione

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.

Art. 27 - Generalità

1. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).
2. Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "Valutazione di Impatto Acustico Ambientale" (V.I.A.A.) o la "Valutazione del Clima Acustico" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
3. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.
4. Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:
 - a) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
 - b) eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
 - c) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - d) eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
 - e) verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;

- f) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

Art. 28 - Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

1. E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95²² ed art. 10 della L.R. 52/2000²³ per i seguenti soggetti:

a) Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere

1. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
2. Strade
3. Discoteche
4. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
5. Impianti sportivi e ricreativi
6. Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

b) Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

c) Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b

d) Richiedenti licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive

2. Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

3. Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

4. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida

²² Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

²³ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004²⁴ e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;

²⁴*Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*

- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
 - j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95²⁵ e dai relativi decreti attuativi;
 - k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
 - l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
 - m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge 447/95 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
 - n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995²⁶, art.2, commi 6 e 7.
4. La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata. Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 le attività con caratteristiche tali per cui le emissioni sonore prodotte risultano palesemente modeste, possono presentare una valutazione di impatto acustico semplificata. Tale documentazione dovrà contenere almeno i punti a, b, c, d, e, f, g, n dell'elenco sopra riportato. La valutazione di impatto acustico semplificata non è applicabile in presenza di contatti critici.
5. Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza. In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà

²⁵ Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

²⁶ Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

Art. 29 - Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)

1. Per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie sotto elencate, è fatto obbligo di presentazione di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 11 della L.R. 52/2000²⁷:

- a) Nuovi insediamenti residenziali
- b) Scuole ed asili nido
- c) Ospedali
- d) Case di cura e di riposo
- e) Parchi pubblici urbani ed extraurbani

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77²⁸, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al presente paragrafo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile. Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762²⁹ in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili): a. Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce.

- b. Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico.

²⁷ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

²⁸ Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56: **Tutela ed uso del suolo.**

²⁹ Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762: **Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico**

- c. Planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento.
 - d. Indicazione della classificazione acustica dell'area.
 - e. Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti.
 - f. Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti.
 - g. Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili.
 - h. Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento
 - i. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.
5. La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.
6. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà individuare i responsabili del superamento ed i soggetti a cui compete il risanamento e quindi contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del par. 5.3 del presente regolamento, se applicabile.
7. Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione.
8. Anche nel caso di costruzione di nuovi immobili costruiti in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

Art. 30 - Permesso di costruire

1. Il rilascio del permesso di costruire di:

- a) edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- b) edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- c) edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

risulta subordinato, oltre che a quanto espresso all'art. 27, anche alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997³⁰.

2. La conformità al D.P.C.M. 5 dicembre 1997³⁰ dovrà essere dimostrata con la presentazione di apposita Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (V.P.R.A.P.E.) redatta ad opera di un Tecnico competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri di cui all'art. 29 nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77³¹ e s.m.i..
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

3. La valutazione previsionale non è dovuta per i seguenti interventi:

- a) Finiture interne quali opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici (quali ad esempio: riparazione e rifacimento di pavimentazione, riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature, riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti).
- b) Tramezzi e aperture interne quali opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne all'interno della stessa unità immobiliare (quali ad esempio: apertura e chiusura di vani porta, piccole opere murarie con creazione di nicchie o muretti, inserimento e spostamento di pareti mobili o arredi fissi).
- c) Opere di riparazione e sostituzione degli impianti ed apparecchi igienico-sanitari.

³⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici**

³¹ Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56: **Tutela ed uso del suolo.**

- d) Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
- e) Opere in edifici industriali, artigianali, commerciali e agricoli quali opere di riparazione, sostituzione e adeguamento degli impianti e delle relative reti, purchè non comportino modifiche ai locali, aperture nelle facciate, modificazione e realizzazione di volumi tecnici.

4. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (R.C.R.A.E.) è una dichiarazione redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del direttore dei lavori.

Art. 31 - Criteri per la redazione della valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- a) relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
- b) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- c) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- d) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- e) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- f) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97³²
- g) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

2. Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Devono essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Devono essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno

³² Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici**

in opera. Deve essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

3. E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Art. 32 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 26, 27, 28 (solo per quanto riguarda la V.P.R.A.P.E. di cui all'art. 28.) del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti

urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui al par. 5.3 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di fine lavori di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01³³, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

4. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli artt. 26, 27, 28 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

5. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di

³³ *Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*

Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

6. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, può effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

TITOLO VI

PIANI DI RISANAMENTO

Art. 33 – Generalità

1. Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.
2. I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Art. 34 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano. Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- 2) Mancato rispetto dei limiti
 - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
 - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

2. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- b) La tipologia di attività;
- c) La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- d) Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- e) Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- f) La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;

- g) la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - h) le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - i) i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - j) le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - k) le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - l) i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - m) la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente
3. Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale
4. Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente. L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.
5. Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.
6. La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti. A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.
7. Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.
8. Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.
9. Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95³⁴ ed articolo 14 della L.R. 52/2000³⁵.

³⁴ Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

³⁵ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

Art. 35 - Piani di risanamento acustico comunale

1. Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- a) Superamento dei valori limite di attenzione
- b) Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

2. I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

3. I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95³⁶ devono contenere:

- a) Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- b) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- c) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- e) i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- f) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

4. Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000³⁷.

Art. 36 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

1. Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000³⁸.

³⁶ Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

³⁷ Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: **Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore**

³⁸ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

TITOLO VII

REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 37 - Generalità

1. Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico con conseguente eventuale modifica.
2. La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000³⁹.
3. Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:
 - a) Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "verifica di compatibilità acustica" (da parte di tecnico competente in acustica) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRGC)
 - b) Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
 - c) Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 7 L.R. n. 52/2000³⁹

Art. 38 - Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica

1. Le richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate al Sindaco. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) Generalità del richiedente
 - b) Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
 - c) Modifiche apportate dalla richiesta
 - d) Motivazione della richiesta
 - e) Finalità acustiche che si propone la modifica
2. Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

³⁹ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

Art. 39 - Aree per attività estrattiva

1. L'autorizzazione conseguita a livello provinciale o regionale da parte di nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Le aree individuate sono classificate in classe V o VI in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante.
2. Deve essere redatta la documentazione della variante al piano di classificazione acustica che ha una validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva.
3. Eventuali attività o impianti funzionanti oltre i termini dell'autorizzazione dovranno essere gestiti secondo le normali procedure di valutazione di impatto acustico.

TITOLO VIII

FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40 – Esposti e segnalazioni

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'ufficio Ambiente.

Per le attività che ricadono su più comuni o quelli i cui effetti si propagano su più comuni la competenza è degli uffici preposti della Provincia di Torino

Art. 41 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00.

2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale.

Art. 42 - Superamento dei valori limite

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €5.164,00. La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto al Titolo IV Autorizzazioni in deroga.

Art. 43 - Attività temporanee

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui all'art. 22 per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a € 10.329,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 22, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sono puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€516,00 a €5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95⁴⁰ e dell'art. 17 della L.R. 52/2000⁴¹.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi all'art. 24 è punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95³⁸, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Dirigente del competente settore ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 22 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Dirigente può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95⁴², il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 44 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215⁴³ sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516 a €5164.

2. A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.

3. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

⁴⁰ Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

⁴¹ Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: **Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico**

⁴² Legge 26 ottobre 1995, n. 447: **Legge quadro sull'inquinamento acustico**

⁴³ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: **Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi**

Art. 45 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95⁴⁰, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui agli artt. 27, 28, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €5.160,00.
2. In caso di reiterata inadempienza il Comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

ALLEGATO 1

Classificazione degli edifici prevista dal d.P.C.M. 5/12/1997 e relativi limiti

TABELLA A : CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A :	edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B :	edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C :	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D :	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E :	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F :	edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G :	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, LORO COMPONENTI ED
IMPIANTI.

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D_{2m,nTw}	L'n,Tw	LASm	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 - 1-2-3 : 1997.

<i>T = tempo di riverberazione ;</i>
<i>R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;</i>
<i>D_{2m,nTw} = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata ;</i>
<i>L'n,Tw = livello di calpestio di solai normalizzato.</i>
<i>LASmax = livello massimo ponderato "A" con costante temporale "slow"</i>
<i>LAeq = livello equivalente ponderato "A"</i>

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. La durata della misura per la determinazione di L dovrà essere pari a quella dell'evento $A_{s,max}$

esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro $\pm 0,3$ dB(A) oppure pari ad un ciclo completo. I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata permesso di costruire per nuova costruzione.

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

Riferimenti normativi

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 : Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n. 447"

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all' aperto.

Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.